




**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI TORINO**

**COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE**



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

C.A.P. 10077 VIA XX SETTEMBRE, 3 TEL. 011 9263222 - FAX 011 9244452

e-mail: [comandopm@comune.sanmauriziocanavese.to.it](mailto:comandopm@comune.sanmauriziocanavese.to.it)

**Art. 193 Codice della Strada – COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI.**

Ultimamente sta emergendo sui territori comunali di San Maurizio Canavese e di San Francesco al Campo che numerosi veicoli sono lasciati in sosta sul suolo pubblico e/o su aree aperte al pubblico senza copertura assicurativa. Si precisa che la normativa vigente impone che qualsiasi veicolo (fatta eccezione per i velocipedi normali e per quelli a pedalata assistita) presente sulla via pubblica e/o su aree private ad uso pubblico abbia la copertura assicurativa. La copertura vi deve essere sia che il veicolo sia in circolazione dinamica e sia che sia in sosta (circolazione statica). E' ormai frequente che chi sia colto con il veicolo non assicurato, attesti, quale scusa, che il veicolo è fermo da qualche tempo e che quindi il costo del premio assicurativo sia ritenuto una spesa superflua sospendendo così la copertura assicurativa o non stipulando la polizza. Tale scusante però non vale quale deroga all'obbligo della copertura assicurativa previsto dalla legge e tale previsione è confermata anche in occasione di ricorso da parte del Prefetto e dal Giudice di Pace. Unica soluzione per detenere un veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, è quella di lasciarlo in sosta nel garage o all'interno di area privata **NON APERTA AL PUBBLICO**. Si precisa che un'area privata aperta al pubblico passaggio è come se fosse pubblica e, pertanto, vi è applicazione delle norme del Codice della Strada. Si evidenzia altresì che la mancanza della copertura assicurativa del veicolo è sanzionata con Euro 841,00 più il sequestro del veicolo per la sua confisca. Per riottenere il veicolo vi dovrà essere il pagamento della sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione/notifica del verbale di contestazione della violazione, al pagamento della rimozione e custodia del veicolo, corresponsione del premio di assicurazione per attivare la copertura assicurativa per almeno sei mesi con inizio validità dalla data di accertamento violazione o in data coincidente con il giorno in cui è ridata in disponibilità. A proposito dei 6 mesi di copertura assicurativa, bisogna tenere conto che la Compagnia di Assicurazione tende a rilasciare la copertura dalla data in cui non si è pagato il premio. In tal caso non vi è validità della prevista copertura dei sei mesi previsti dalla normativa. Se l'intestatario/proprietario del veicolo non attiva la procedura appena illustrata, trascorsi i 60 giorni dalla data della contestazione/notifica della violazione, il verbale costituisce titolo esecutivo per la confisca del veicolo e il verbale è inserito nei ruoli per l'emissione della cartella esattoriale per l'importo di Euro 1.683,00, più il 10% di aumento ogni sei mesi e più le spese di notifica e di procedura. E' da tenere presente che nel caso vi sia accertamento di avvenuta falsificazione dei documenti attestanti la copertura assicurativa, vi è rapporto al Prefetto con sequestro del veicolo per confisca oltre alla sospensione della patente di guida per 1 anno oltre alla denuncia penale perché la falsificazione e/o l'uso di atti falsi o contraffatti. E' sempre disposta la confisca amministrativa di ogni veicolo intestato al conducente sprovvisto di assicurazione e circolante con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Attenzione la sosta di ogni veicolo è considerata una circolazione statica, quindi, per meglio

chiarire, ogni veicolo presente su area pubblica o aperta al pubblico sia che sia in circolazione o che sia in sosta deve avere la copertura assicurativa e non esporre tagliandi falsi o contraffatti. Per l'esposizione e l'utilizzo di tali atti falsi costituisce, naturalmente, una violazione per mancanza di copertura assicurativa oltre a soggiacere a denuncia di natura penale. In ultimo, vi è la possibilità di richiedere la rateazione della violazione perché è d'importo superiore a Euro 200,00. Attenzione! La richiesta può essere fatta e concessa in base a persone che rientrano in determinati canoni di disagio economico. In caso di concessione della rateazione, il

**veicolo sarà ridato in disponibilità unicamente dopo l'avvenuto pagamento di tutte le rate, ultima compresa, e, in tal caso, la copertura assicurativa dei 6 mesi decorrerà dalla data di pagamento dell'ultima rata di pagamento ad estinzione della somma sottoposta a rateazione. Per migliori informazioni sulla rateazione consultare il modulo allegato. Si conclude, nell'invitare i proprietari dei veicoli al rispetto della normativa vigente quale garanzia del rispetto reciproco della pacifica convivenza civile.**